

Anno 2026

Disciplinare per l'erogazione di indennità per inabilità temporanea

Articolo 6-ter del Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa (Regolamento) dell'Associazione Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR)

Art. 1 – Oggetto

All'iscritto alla CNPR che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale l'Associazione corrisponde un'indennità giornaliera per il periodo di inabilità.

L'indennità per inabilità temporanea è erogata al verificarsi di un effettivo e accertato stato di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale che comporti la sospensione dell'attività dell'iscritto.

L'indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'Associazione, anche in convenzione.

Art. 2 – Definizioni

Per inabilità temporanea si intende l'incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all'Associazione.

Per infortunio si intende l'evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constabili.

Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

1. Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni determinate da sforzi.

Sono altresì compresi:

- gli infortuni subiti in stato di malore;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, nonché quelli derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'iscritto non vi abbia preso parte attiva.

Sono esclusi gli infortuni causati:

a) dalla guida:

- di macchine agricole operatrici per uso professionale;
- di natanti o imbarcazioni per uso professionale;

tal rischio invece è compreso se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale;

b) dalla guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione se l'associato è privo della *prescritta patente di abilitazione*;

c) dalla guida di mezzi di locomozione aerei (compresi deltaplani ed ultraleggeri) e subacquei; sono tuttavia compresi gli infortuni che l'associato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque condotti;

d) dalla pratica non puramente amatoriale di attività sportive;

e) dalla partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che esse abbiano carattere puramente amatoriale;

f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;

g) da guerra e insurrezioni.

Art. 3 – Requisiti per l'accesso all'indennità

L'indennità viene erogata a condizione che:

la durata minima dell'inabilità temporanea sia superiore a 40 giorni solari;
il richiedente abbia maturato almeno un triennio continuativo di iscrizione e contribuzione nel periodo immediatamente antecedente la data di insorgenza dell'inabilità, e sia in regola nei confronti dell'Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto e dai regolamenti vigenti;
il richiedente rimanga iscritto all'Associazione per tutto il periodo di inabilità all'esercizio dell'attività professionale;
al momento dell'insorgenza dell'inabilità, il richiedente non abbia ancora maturato i requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia;
il richiedente non sia titolare di un reddito superiore al limite di reddito di cui all'articolo 1-bis del Regolamento;
il richiedente non sia titolare di una pensione diretta a carico di un'altra forma di previdenza obbligatoria.

L'assenza di tali requisiti sostanziali comporta l'insussistenza, in capo all'iscritto, del diritto all'erogazione dell'indennità.

Si prescinde dall'anzianità di tre anni in caso d'infortunio.

Art. 4 - Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente sul modulo allegato al presente Disciplinare e inviata tramite PEC o Raccomandata AR dall'iscritto alla CNPR o da un familiare, in caso di suo impedimento, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'inizio dello stato d'inabilità e, comunque, entro il 31 dicembre 2026. Solo in caso di dimostrata impossibilità l'iscritto può chiedere all'Associazione di essere rimesso in termini, a condizione che al momento della presentazione della domanda permanga il suo stato d'inabilità.

La domanda deve essere corredata a cura del richiedente:

a) da certificato medico comprovante:

- la causa dell'insorgenza dell'inabilità temporanea;
- la data d'inizio;
- il periodo di inabilità temporanea presunto direttamente ed esclusivamente conseguente alla malattia o all'infortunio.

b) da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, resa sotto la propria personale responsabilità, nella quale si dichiara:

- la descrizione dell'evento;
- la sospensione totale dell'attività lavorativa per il periodo di inabilità temporanea;
- di non essere titolari di una pensione diretta a carico di un'altra forma di previdenza obbligatoria.

La domanda e la certificazione medica, nonché la documentazione clinica eventualmente prodotta dall'interessato vengono sottoposte all'esame di una struttura pubblica convenzionata con l'Associazione, la quale esprime definitivo ed insindacabile parere medico in relazione alla specifica attività professionale svolta dall'iscritto, che prevale, in caso di divergenza, sull'accertamento medico e su ogni altro documento prodotto dal richiedente.

E' facoltà della Struttura convenzionata, qualora a suo insindacabile giudizio ne ravvisi l'opportunità, procedere ad accertamento diretto delle condizioni del richiedente.

Art. 6 – Modalità di erogazione

La domanda e il parere medico della Struttura convenzionata, sono sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione dell'Associazione che autorizza l'indennità. In caso di autorizzazione il Direttore generale provvede alla liquidazione con suo provvedimento.

L'Associazione può, qualora lo ritenga necessario, richiedere ulteriore documentazione fiscale e/o sanitaria.

La comunicazione dell'eventuale esito negativo è inviata dagli uffici dell'Associazione al richiedente entro i quindici giorni successivi alla deliberazione del Consiglio di amministrazione.

L'importo relativo all'indennità viene erogato, su base giornaliera. La liquidazione è condizionata alla produzione, su richiesta degli uffici dell'Associazione, della certificazione comprovante il perdurare dello stato di inabilità o di avvenuta guarigione.

Art. 7 – Periodo di erogazione dell'indennità

L'indennità è corrisposta, su base giornaliera, con decorrenza dal primo giorno successivo all'insorgenza dello stato di inabilità e fino alla guarigione clinica, comunque per un periodo massimo continuativo di 3 mesi.

Art. 8 – Importo dell'indennità

L'indennità per inabilità temporanea è giornaliera ed è pari a 8 volte il contributo soggettivo minimo dell'anno in cui si verifica l'evento, rapportato su base giornaliera, considerato l'anno di 365 giorni.

Art. 9 – Verifica persistenza stato di inabilità

L'Associazione può effettuare in qualsiasi momento controlli per accettare il perdurare dello stato di inabilità.

Nel caso in cui l'iscritto non risulti più inabile in modo assoluto all'esercizio dell'attività professionale l'indennità è revocata con effetto immediato.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.